

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1 - Premesse

Questo Regolamento integra lo Statuto limitatamente alle modalità di svolgimento di elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Indizione delle elezioni

1. Il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea degli Associati per le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, nei termini previsti dallo Statuto.

2. La convocazione dell'Assemblea, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di apertura delle operazioni di voto e delle modalità generali della consultazione elettorale, viene effettuata, oltre che attraverso la comunicazione ai soci a mezzo posta elettronica, anche mediante comunicato pubblicato sul sito internet dell'Associazione entro il quattordicesimo (14) giorno precedente l'Assemblea.

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo tutti gli Associati che siano persone fisiche maggiori di anni diciotto (18) e che siano, ad ogni titolo, legalmente capaci di agire. Nel caso gli associati siano persone giuridiche, il diritto di elettorato attivo viene esercitato dal Legale Rappresentante.

2. Il diritto di elettorato passivo per accedere alla carica di membro del Consiglio Direttivo spetta, fermo il succitato limite della maggiore età e di ogni incapacità di agire diversamente determinata, a tutti i Soci oltre che ai Legali Rappresentanti. La qualità di Socio dell'Associazione deve essersi perfezionata, a termini di Statuto, entro il quindicesimo (15) giorno precedente l'Assemblea Elettiva dell'anno di svolgimento delle votazioni.

3. Gli Associati che dovessero trovarsi nella condizione di maturare la maggiore età entro la data dell'Assemblea Elettiva possono fare richiesta al Consiglio Direttivo di essere inseriti nella lista degli aventi diritto di elettorato attivo.

Art. 4 - Candidature

1. Ciascun Associato che ne abbia diritto può presentare la propria candidatura entro e non oltre il quindicesimo (15) giorno precedente l'Assemblea. La candidatura deve essere presentata al Consiglio Direttivo uscente utilizzando l'indirizzo di posta elettronica info@ortiurbanitorcarbone.it.

2. Il Consiglio Direttivo uscente, verifica la validità e la regolarità delle candidature e dichiara l'ammissibilità delle medesime, provvedendo a redigere, in ordine alfabetico, un elenco definitivo dei candidati al Consiglio Direttivo.

3. L'elenco definitivo dei candidati ammessi alla consultazione elettorale sarà pubblicato entro il settimo (7) giorno precedente l'Assemblea sul sito internet dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, scaduti i termini per la presentazione delle candidature, il numero di candidati sia minore o uguale al numero minimo di componenti del Consiglio (tre), tutte le candidature presentate sono annullate. In tale situazione, l'Assemblea potrà eleggere nel Consiglio Direttivo qualunque socio ne abbia diritto, senza candidature formali.

Nel caso in cui, scaduti i termini per la presentazione delle candidature, il numero di candidati sia minore o uguale al numero massimo previsto di componenti del Consiglio, l'Assemblea può optare per un'elezione con alzata di mano. In tal caso, il voto è palese e devono intendersi non applicabili tutte le norme successive riferibili alla votazione a scrutinio segreto.

Art. 5 - Commissione Elettorale

1. Le operazioni elettorali sono svolte da una "Commissione Elettorale" composta da due membri. Nelle operazioni elettorali, la Commissione Elettorale è assistita dal Segretario dell'Associazione o in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo uscente.

2. L'Assemblea designa, fra i soci presenti, i componenti della Commissione Elettorale, costituita da un Presidente e da uno scrutatore, demandando a questi la sorveglianza del regolare svolgimento delle votazioni. La Commissione Elettorale non deve essere composta da candidati alle elezioni o da loro parenti e affini.

3. Al Presidente della Commissione Elettorale spettano inoltre i seguenti compiti:
 - controllo del regolare svolgimento delle operazioni di voto;
 - sorveglianza della fase di eventuale spoglio delle schede e della conta dei voti;
 - redazione e sottoscrizione del verbale, con i risultati finali delle elezioni.
4. Le schede di votazione, prima di essere distribuite ai soci, dovranno essere autenticate dal Presidente o dallo Scrutatore.
5. Le schede sono nulle allorché contengono segni, scritte o quant'altro possa rendere riconoscibile il socio elettore, oppure contengono un numero di candidati votati superiore al numero delle preferenze da esprimere. È nullo, altresì, il voto riferito ad uno o più candidati, ove l'indicazione dei medesimi produca incertezza, anche relativa, sulla loro identità.
6. Richieste di chiarimenti e di informazione possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica info@ortiurbanitorcarbone.it.

Art. 6 - Verifica dello status associativo di candidati e votanti

Il Segretario dell'Associazione fornisce alla Commissione Elettorale tutte le informazioni inerenti lo status associativo dei candidati e dei votanti.

Art. 7 - Cause di esclusione

1. Dalle candidature ammesse alle elezioni dal Consiglio Direttivo uscente, saranno esclusi d'ufficio dalla Commissione Elettorale i nomi di quei candidati che non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 8 - Ritiro delle candidature

1. È ammesso il ritiro delle candidature non oltre il termine di sette (7) giorni prima della data prevista dell'Assemblea.
2. L'eventuale ritiro della candidatura dovrà essere tempestivamente comunicata al Consiglio Direttivo uscente inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica info@ortiurbanitorcarbone.it.

Art. 9 - Deleghe

1. Gli Associati, in caso di impedimento a partecipare personalmente, possono farsi rappresentare in Assemblea a mezzo delega da altri soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto dal delegante,
2. Ogni rappresentante non può avere più di due deleghe.

Art. 10 - Votazioni

1. Prima dell'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ne determina il numero di componenti, variabile da tre a quindici. Il numero dei componenti dovrà essere determinato nel rispetto del numero massimo dei candidati, la cui candidatura è risultata valida, regolare e non escludibile d'ufficio.
2. L'elettore può indicare sulla scheda elettorale un numero di candidati non superiore al numero di membri che compongono l'organo da eleggere.
3. Ciascun socio o suo delegato potrà votare per un numero di candidati (o soci, quando non vi siano candidature) pari al numero dei componenti del Consiglio Direttivo determinato precedentemente dall'Assemblea.
Schede con un numero maggiore di voti sono considerate nulle.
4. Il voto viene espresso apponendo sull'apposita scheda, a fianco dei candidati di proprio gradimento, una "X", fino ad indicare al massimo un numero di membri pari a quello che compone l'organo sociale da eleggere.
5. Il seggio deve restare aperto almeno una (1) ora.

Art. 11 - Schede di votazione e urna elettorale

1. La votazione si svolge a scrutinio segreto. Ad ogni socio avente diritto di voto, viene consegnata dalla Commissione Elettorale, dopo l'identificazione dell'Associato e del ritiro dell'eventuale delega in suo possesso redatta in conformità a quanto previsto dal precedente art. 9, una scheda con i nomi dei candidati all'elezione del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui ci si trovi nelle condizioni descritte al 1 comma del punto 4 dell'articolo 4 del presente Regolamento, le schede non riportano nomi prestampati e ciascun socio può votare per qualunque socio eleggibile, scrivendone il nome sulla scheda.

2. Le schede di votazione, sia personali che per delega, devono essere consegnate alla Commissione Elettorale, la quale, dopo l'identificazione dell'Associato, provvederà ad inserirla nell'apposita urna.

3. È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l'urna contenente i voti espressi nel corso dell'Assemblea. A tal fine, la Commissione Elettorale prende gli opportuni provvedimenti affinché l'urna elettorale venga conservata intatta sino allo scrutinio.

Art. 12 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio e di spoglio delle schede di votazione hanno luogo nella sede dell'Assemblea subito dopo le operazioni di voto e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale in seduta pubblica.

2. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, sull'elenco redatto in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente, di cui al precedente art. 5 del presente Regolamento, come eventualmente corretto e modificato dalla Commissione Elettorale ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8 del presente Regolamento, la Commissione Elettorale assegna ad ogni candidato un (1) punto, per ogni scheda scrutinata, quando lo stesso candidato sia stato prescelto con una "X". Nel caso non vi sia indicata sulla scheda scrutinata alcuna preferenza per il candidato, viene assegnato allo stesso un punteggio pari a zero (0). Nel caso in cui ci si trovi nelle condizioni descritte al comma 1 del punto 5 dell'articolo 4 del presente Regolamento, la Commissione Elettorale provvede a riportare il nome dei soci di volta in volta votati quali membri del Consiglio Direttivo, assegnando ad ognuno dei soci il numero delle preferenze ottenute con le stesse modalità e criteri sopra specificati. Al termine delle operazioni di scrutinio e di spoglio, la Commissione Elettorale provvederà a creare un elenco in ordine alfabetico dei soci votati per il Consiglio Direttivo.

3. Risulteranno eletti componenti del Consiglio Direttivo i candidati/soci che avranno conseguito il maggior numero di preferenze, al termine dello scrutinio, fino al raggiungimento del numero stabilito di componenti per costituire l'organo da eleggere.

4. Delle operazioni di scrutinio e di spoglio è redatto un verbale a cura della Commissione Elettorale.

Art. 13 - Parità di voti

1. Qualora due o più candidati/soci abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulterà eletto il candidato/socio con maggiore anzianità associativa e in caso di ulteriore parità, il socio anagraficamente più anziano.

Art. 14 - Proclamazione dei risultati

1. I risultati delle votazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento, saranno proclamati all'Assemblea dalla Commissione Elettorale e comunicati tempestivamente a tutti gli iscritti attraverso pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Art. 15 - Ricorso

1. Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla Commissione Elettorale e risolta entro la chiusura dell'Assemblea.

2. Nel caso di accoglimento del ricorso si procederà ad una nuova elezione dei membri del Consiglio Direttivo.